



| | |
|-----------------------------|--|
| Titolo | PROCEDURA OPERATIVA CONTRATTI D'OPERA CON "SPECIALIST" CHE PRESTANO ATTIVITA' NEI BLOCCHI OPERATORI |
| Tipologia Documento | <i>Procedura Operativa</i> |
| Area di appartenenza | <i>Servizio Prevenzione e Protezione</i> |
| Numero Codice | N° POAZ97612002 |
| Raccolta | <i>Archivio Aziendale</i> |

| | | |
|--|---|---|
| Redatto da: Direttore SPP Dott. G.M. Maggio | Verificato da: RDMP Dott. Giovanni Materia RSGQ Dott. Paolo Brusadelli | Validato da: DSA Dott. Marco Bosio |
|--|---|---|

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|---------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | 1 di 14 |



INDICE

| | | |
|---|---|----|
| - | PREMESSA | 3 |
| - | DEFINIZIONI | 4 |
| - | SCOPO | 4 |
| - | OBIETTIVO | 4 |
| - | ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO | 4 |
| | - Incidenti a rischio biologico | |
| | - Potenziale esposizione a radiazioni ionizzanti | |
| | - Potenziale esposizione ad anestetici | |
| | - Piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio | |
| | - Altri rischi | |
| - | CONDIZIONI DI ESERCIZIO | 7 |
| | - Formazione | |
| | - Autorizzazione | |
| | - Modalità di accesso, comportamenti, utilizzo di indumenti di protezione | |
| | - Obblighi connessi alla messa in uso di dispositivi medici (DM) e requisiti di Sicurezza | |
| | - Attività di vigilanza e controllo sui DM e ruolo del servizio di farmacia dell' A.O. | |
| - | ALLEGATI: | |
| | 1) Lettera intestata che l'Azienda deve predisporre | 12 |
| | 2) Flow Chart | 14 |

storia del documento

| Data | Rev. n° | Descrizione sintetica |
|------------|---------|----------------------------------|
| 01-02-2012 | 00 | Prima stesura |
| 15-05-2012 | 01 | Aggiunta nota nell'allegato n. 1 |
| 03-06-2014 | 02 | Revisionata con nuovo modulo |

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 2 di 13 |



PREMESSA

Tutti i datori di lavoro delle imprese coinvolte nei contratti compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La nostra azienda, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità:

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

c) promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando il documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Lo stesso per una sua migliore diffusione è pubblicato sul sito intranet.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 3 di 13 |



- DEFINIZIONI

Per **specialist** o "Specialista di Prodotto", si intende quel personale dipendente o non dipendente (agente) che, per conto di una azienda terza, in ragione del ruolo svolto, frequenta le strutture ospedaliere per una promozione commerciale e per prestare la propria assistenza tecnica al personale medico.

Azienda : azienda di appartenenza dello specialist (farmaceutica, medicale o altro) per conto della quale esso svolge le sue prestazioni

AO : Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

- SCOPO

Regolamentare i rapporti con gli specialist ed individuare corrette modalità di cooperazione e coordinamento con le azienda di provenienza degli specialist.

- OBIETTIVO

Tutelare la salute dei pazienti e di tutti gli operatori (dell'AO e delle aziende terze) nelle attività che comportano la presenza di specialist . Indicare le misure adottate per eliminare o, dove non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

- ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

La presenza dello Specialist all'interno delle strutture sanitarie presuppone un coordinamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

Il servizio prestato dallo specialist è di natura intellettuale, o di mera fornitura di materiali o attrezzature, ed il servizio ha una durata continuativa limitata.

L'attività di assistenza dello Specialist al medico deve avvenire, per quanto possibile, preventivamente e al di fuori dei luoghi dove si svolgono prestazioni sanitarie.

Lo Specialist, su richiesta del medico, con un preavviso di 24 ore può essere presente durante le procedure medico-chirurgiche e visite di controllo relative ai dispositivi medici commercializzati per fornire il supporto tecnico-applicativo necessario per l'ottimizzazione di dispositivi stessi.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 4 di 13 |



Il supporto dello Specialist non deve in alcun caso tramutarsi in pratica clinica e assistenza medica, ambiti di responsabilità propria ed esclusiva della professione medica.

Lo Specialist, in ambiente ospedaliero PUO'

- fornire parere tecnico e informazioni sull'utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi tecnici;
- fornire le sole informazioni presenti nel manuale e/o nelle istruzioni per l'uso dei dispositivi tecnici;
- supportare il medico per l'impiego ottimale dei dispositivi e delle apparecchiature;
- impostare le funzioni dei dispositivi seguendo le istruzioni impartite dal medico e sotto la sua supervisione;
- trasferire al medico informazioni/esperienze di altri medici, ma solamente al fine di aiutare il medico a maturare un proprio e indipendente giudizio;
- illustrare le caratteristiche dei dispositivi così come le differenze rispetto ai prodotti della concorrenza e sempre agendo con la massima trasparenza.

Lo Specialist in ambiente ospedaliero NON PUO'

- fare diagnosi; deve limitarsi a rispondere alle domande sui dispositivi tecnici poste dal medico;
- partecipare attivamente e direttamente alla procedura medica; in nessun caso lo Specialist deve toccare il paziente; sul punto si evidenzia come l'eventuale partecipazione attiva dello Specialist alla procedura chirurgica rappresenti a tutti gli effetti un illecito di natura penale.
- programmare/riprogrammare un dispositivo senza la supervisione diretta del medico, eccetto quando richiesto espressamente e direttamente dal medico, e solamente su sue specifiche indicazioni;
- scrivere sulla cartella clinica del paziente;
- interagire direttamente con il paziente senza la presenza del medico, fornendogli pareri o informazioni relativamente ai dispositivi tecnici;
- fornire informazioni non presenti nel manuale, istruzioni per l'uso, letteratura o documentazione ufficiale dell'azienda per la quale lavora.
- rivelare dati sensibili omettendo alle regole della privacy
- fare commenti a terzi fornendo dettagli nominativi su pazienti od operatori dell'AO

Incidenti a rischio biologico

Il rischio biologico negli ambienti frequentati dagli specialist è di tipo potenziale, incrementato dallo svolgimento di manovre invasive per accedere a tessuti, cavità e organi che possono accidentalmente causare contatto e generare schizzi con materiale ematico o similare.

Le vie principali di trasmissione sono le seguenti:

- ematica: Epatite B, epatite C, AIDS (HIV), Epatite Delta;

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 5 di 13 |



- aerea: Tubercolosi, Meningite, Meningococcica;
- oro fecale: Salmonellosi, Epatite A;

Le modalità di esposizione ematica più frequenti possono essere: contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, puntura, taglio o abrasione con oggetti (strumentario) o attrezzature.

Se lo Specialist dovesse subire un infortunio a rischio biologico da accidentale contatto con matrici biologiche potenzialmente infette dovrà attenersi alle disposizioni che gli sono state fornite dalla sua azienda mediante il proprio medico competente.

Potenziale esposizione a radiazioni ionizzanti

In caso di utilizzo di apparecchiature radiologiche da parte del personale dell'AO autorizzato, lo specialist:

- si attiene a quanto indicato dal responsabile dell'apparecchiatura, chiedendogli la massima attenzione nell'uso delle sorgenti radiogene per potersi allontanare e posizionare correttamente ; durante le esposizioni deve restare fuori dalla sala;
- qualora fosse indispensabile la presenza in sala durante le esposizioni: deve sostare il più lontano possibile dalla sorgente e, comunque, fuori dalla direzione del fascio primario di irradiazione e, se previste, dietro le apposite barriere protettive e in ogni caso per il minor tempo possibile ; deve indossare i dispositivi di protezione individuale schermanti (camice, collarino paratiroide e occhiali) forniti dall'azienda o dal preposto/responsabile locale che è tenuto a renderli disponibili sempre e comunque; deve utilizzare i dosimetri il cui uso è regolamentato dall'esperto qualificato dell'AO
- dovrà essere edotto adeguatamente dal personale dell'AO sulle aree classificate a rischio e sulle norme di protezione e sicurezza (per le condizioni normali e di emergenza) in atto;

Potenziale esposizione ad anestetici

Nonostante la presenza di circuiti chiusi e di sistemi di aspirazione, nonostante la periodica manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di anesthesiologia e nonostante i periodici monitoraggi ambientali, occorre segnalare che potrebbe comunque avvenire l'emissione nell'ambiente di sala operatoria di protossido o di anestetici alogenati a causa di accidentali perdite di gas dall'apparecchio di anestesia, dai relativi circuiti ed in fase di risveglio del paziente.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 6 di 13 |



Piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio

In caso di coinvolgimento in un incendio, lo specialist deve attenersi alle indicazioni fornite dall'AO mediante i propri piani di emergenza ed evacuazione (segnaletiche e planimetrie indicanti i percorsi e sensi di esodo, i luoghi e punti di raccolta in caso di emergenza e i mezzi e le attrezzature antincendio quali estintori).

Altri rischi

Per quanto riguarda i rischi nell'AO derivanti da scivolamento e inciampo, gas compressi, corrente elettrica questi sono quelli tipici di qualsiasi ambiente ospedaliero simile. Situazioni particolari, che comportano misure cautelative diverse ed ulteriori, sono riferite dalla coordinatrice/preposto del servizio dell'AO.

1. CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Formazione

In funzione del presupposto che l'attività di informazione/formazione dei lavoratori è a carico del proprio datore di lavoro, lo specialist per lo svolgimento delle sue mansioni, deve ricevere adeguata formazione sui rischi potenziali a cui si espone (rischio biologico, chimico, fisico e meccanico), sulla serie di divieti e raccomandazioni cui attenersi, sui D.P.I. (dispositivi protezione individuali), sui dispositivi medicali da indossare , sulle modalità di lavaggio delle mani mediante una attività di informazione e formazione (training specifici) realizzata dal medico competente o da altro personale ritenuto idoneo dal datore di lavoro della propria azienda di appartenenza. E' compito dell'azienda accertarsi dell'effettiva preparazione professionale degli stessi in relazione agli incarichi assegnati e garantire loro una aggiornata, costante e specifica formazione.

Autorizzazione

Fatta salva l'attività di vigilanza e controllo effettuata dalla farmacia del PO in ordine all'uso dei dispositivi medicali (vedi dopo), la presenza dello Specialist in sala operatoria o altro ambiente dell'AO dove si svolgono prestazioni sanitarie deve essere tassativamente ed esplicitamente richiesta dal chirurgo ed è subordinata ad una specifica autorizzazione della Direzione Sanitaria del PO.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 7 di 13 |



Nell'autorizzazione è specificato il nominativo dello specialist, la qualifica, la azienda di appartenenza, il titolo di studio, ed il luogo specifico dove è autorizzato a circolare. Nel caso del blocco operatorio deve essere specificato se è autorizzato anche ad entrare in sala operatoria.

L'azienda deve fornire un'attestazione circa:

- l'attività d'informazione/formazione svolta
- la copertura assicurativa data nei confronti dei rischi conseguenti alla presenza dello specialist all'interno dell'AO ed in particolare nel blocco operatorio
- l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell'azienda e circa il fatto che lo specialist si è sottoposto a tutti gli esami sanitari previsti dal protocollo aziendale. Lo specialist, infatti, al pari degli altri lavoratori che operano nella sanità, deve essere dall'azienda sottoposto a tutti i controlli medici che vengono ritenuti necessari dal proprio medico competente.

L'autorizzazione deve essere trasmessa anche al Direttore della UOC ed al preposto dove lo specialist intende operare.

Modalità di accesso, comportamenti, utilizzo di indumenti di protezione

Lo Specialist è tenuto ad osservare tutti i protocolli in essere nell'AO per il corretto accesso alle strutture sanitarie ed alle sale operatorie nelle quali è autorizzato a prestare la propria attività .

Nel momento in cui lo specialist viene autorizzato all'ingresso nel blocco operatorio o in altri ambienti dove si svolgono prestazioni sanitarie, il presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera, nel quale si trova ad esercitare, mette a disposizione i dispositivi medici di protezione necessari (cuffie, casacca e pantalone, maschere, zoccoli...). Il referente in tal senso dell'AO è la coordinatrice infermieristica del servizio/blocco operatorio.

Lo specialist è tenuto a conoscere e osservare le regole fondamentali per il mantenimento della sterilità dell'ambiente e soprattutto delle sale operatorie. L'ingresso nel blocco operatorio, anche limitatamente all'accesso al deposito dei dispositivi, comporta, una serie di procedure che hanno lo scopo di stabilire e mantenere le condizioni di bassa contaminazione microbiologica e si attua mediante la vestizione in zona.

Nel caso sia formalmente richiesta allo Specialist la disponibilità ad effettuare operazioni di assemblaggio e/o disassemblaggio dello strumentario chirurgico specifico durante lo svolgimento dell'intervento, quest'ultimo dovrà effettuare le ulteriori operazioni di disinfezione della cute e delle mani e degli avambracci ed indossare gli appositi dispositivi sterili per la protezione oculare (maschera o visiere UNI EN 166).

Dopo il lavaggio chirurgico delle mani, entrando in sala operatoria deve essere posta particolare attenzione a non toccare né dispositivi sterili (tavolo servitore, container per ferri chirurgici, protezioni sterili del malato, telerie) per il rischio di determinare contaminazioni e perdita di sterilità, né oggetti non sterili per il rischio di essere contaminati e di perdere la sterilità delle mani e degli avambracci.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 8 di 13 |



E' buona norma stazionare ad almeno un metro di distanza da qualunque oggetto. Il camice sterile viene fatto indossare con l'aiuto della strumentista dell'AO la quale, in posizione frontale, porge il camice aperto evitando che lo stesso venga a contatto con superfici non sterili. Un assistente di sala dell'AO aiuta e ad allacciare correttamente il camice mantenendo la sterilità. Sono quindi indossati i guanti sterili, con l'aiuto della strumentista che allargandone i bordi superiori facilita l'introduzione della mano.

Obblighi connessi alla messa in uso di dispositivi medici (DM) e requisiti di sicurezza

Le direttive comunitarie e le norme legislative italiane che hanno recepito i DM disciplinano, separatamente, tre categorie di dispositivi medici

- dispositivi medici impiantabili attivi
- dispositivi medici (in genere)
- dispositivi diagnostici in vitro

Per dispositivo medico impiantabile attivo s'intende qualsiasi dispositivo medico attivo destinato a essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento.

L'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo è fornita dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale pubblicitario.

Al fine di comprovare la conformità dei propri dispositivi medici ai requisiti essenziali previsti, il fabbricante applica le "norme" tecniche di riferimento, intese come specificazioni tecniche approvate "da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non è obbligatoria, ed appartenente ad una delle categorie di norme internazionali (ISO), europee (EN), nazionali (UNI)".

I DM messi a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. La marcatura CE dei dispositivi medici ne consente l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano e la libera circolazione in ambito comunitario.

L'azienda dello specialist attesta, sotto la propria responsabilità, che i DM siano conformi, al momento della consegna ai requisiti di sicurezza previsti, il loro buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.

Attività di vigilanza e controllo sui DM e ruolo del servizio di farmacia dell'AO

I DM che il medico intende utilizzare durante l'intervento devono preventivamente essere sottoposti a verifica e controllo da parte della Farmacia del PO secondo le disposizioni aziendali attualmente in vigore, non oggetto di questo documento.

Al Servizio di Farmacia Ospedaliera aziendale costituito dai Servizi di Farmacia di Presidio articolati in Unità Operative complesse e semplici, in funzione delle vigenti istruzioni operative, compete:

- l'informazione al personale sanitario sulle caratteristiche dei dispositivi medici;
- la realizzazione di analisi di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia;

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 9 di 13 |



- lo svolgimento delle attività vigilanza sull'impiego dei dispositivi medici; anche in merito all'idoneità del prodotto ed alla rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente
- la programmazione e il coordinamento delle attività connesse con l'approvvigionamento di dispositivi medici secondo le modalità definite nel regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, nonché alla loro gestione.
- coordinare il processo di registrazione informatica del materiale in ingresso;
- verificare la letteratura scientifica fornita a supporto della validità clinica in termini di efficacia, sicurezza, economicità; istruire la pratica di valutazione da parte della Direzione medica di P.O.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, come anche descritto nell'istruzione operativa del servizio di farmacia aziendale del 2009:

- il Ministero della Salute ha la facoltà di disporre la revoca o la sospensione oppure il sequestro, anche a scopo cautelativo, di specifici lotti di produzione. Al ricevimento dell'informativa (telegramma, decreto ministeriale, nota.....) la Farmacia attiva immediatamente le opportune ricerche per verificare se il prodotto oggetto del provvedimento risulti essere stato acquistato o campionato. Soltanto nei casi in cui detti accertamenti diano esito positivo, la Farmacia predispone la comunicazione per la Direzione Sanitaria che provvederà alla diramazione ai reparti/ambulatori/servizi.
- la presenza di corpi estranei o alterazioni organolettiche di un prodotto rappresenta indice di rischio per il paziente ed è sintomo di anomalie verificatesi durante il processo produttivo. L'operatore che rileva la presenza di corpi estranei o difetti in un dispositivo medico, o che ne riceve segnalazione da parte di un utente, deve curare il mantenimento dell'integrità del contenitore e compilare l'apposita scheda ministeriale di segnalazione.
- Nei casi in cui il contenitore sia stato già manomesso per l'impiego, l'operatore deve eseguire una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto (e del corpo estraneo), così come è stato rinvenuto. Il prodotto deve essere consegnato alla Farmacia che provvederà all'invio o all'accantonamento secondo le disposizioni vigenti.
- gli operatori sanitari, sulla base di quanto rilevato nell'esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare, tramite il servizio di farmacia del PO di appartenenza, al Ministero della Salute qualsiasi incidente o mancato incidente conseguente all'impiego di dispositivi medici acquistati o campionati. Per la raccolta dei dati occorrenti al monitoraggio, il Ministero della Salute ha predisposto la specifica scheda (approvata con D.M. 15.11.2005) reperibile sul sito intranet aziendale o sul sito ministeriale. La scheda compilata in ogni sua parte deve essere trasmessa al Responsabile della Vigilanza sui dispositivi medici.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|--------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 10 di 13 |



Allegato 1

LETTERA INTESTATA CHE L'AZIENDA DEVE PREDISPORRE

Luogo e data

Egregio Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
di Desio e Vimercate

Oggetto: coordinamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul posto di lavoro (art. 26 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 .

Il seguente nostro personale dipendente / il nostro agente:

| <i>nome e cognome</i> | <i>qualifica</i> | <i>titolo di studio</i> |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |

su richiesta dei Vostri operatori sanitari:

ha necessità di essere presente all'interno della Vostra struttura :
ed in particolare (barrare la voce dell'elenco)

- nel blocco operatorio
- all'interno delle sale operatorie

per offrire il supporto tecnico applicativo necessario per l'ottimizzazione dei dispositivi medici.

L'attività svolta dal nostro personale, che si attiene alle indicazioni fornite dai Vostri Responsabili si esplica unicamente nel supporto tecnico applicativo ai Vostri operatori e i tempi di permanenza del nostro personale presso la Vostra struttura dipendono dal tipo di procedure eseguite e dalle Vostre necessità, a volte non programmabili.

Allo scopo di adottare le necessarie procedure per il coordinamento e misure di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro previste dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) si dichiara che il nostro personale ha letto la documentazione da Voi fornita.

La nostra azienda da parte sua provvede a tutelare il proprio personale dipendente secondo le disposizioni a carico del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo Unico in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro", compresa. Si dichiara pertanto che (barrare la voce dell'elenco):

- l'operatore è stato informato / formato sui rischi
- l'operatore si sottopone regolarmente a sorveglianza sanitaria

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 11 di 13 |



Si dichiara altresì che tutto il personale dipendente è regolarmente assicurato sia ai fini assistenziali sia previdenziali e che la contribuzione agli Enti previdenziali ed assistenziali è regolarmente versata nei valori e nei tempi prescritti dalla normativa vigente.

Si autocertifica il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Premesso quanto sopra e per qualunque intervento che possa prevedere l'esposizione a rischi specifici di personale nostro dipendente, vi chiediamo di fornire alla nostra società eventuali ulteriori informazioni utili al coordinamento della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese le procedure operative specifiche per le situazioni normali di lavoro o di eventuale emergenza che il nostro personale sia tenuto ad osservare per la propria tutela e quella dei presenti.

Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni aggiuntive è a Vostra disposizione il Servizio di Prevenzione e Protezione della nostra azienda

Il Datore di lavoro

Timbro e firma

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA

Il Direttore della U.O.:.....

Per presa visione

Timbro e firma

Letto, la Direzione Sanitaria di P.O.

autorizza


Timbro e firma

N.B: la presente autorizzazione ha validità annuale. Nel caso fosse necessario consentire l'accesso a operatori diversi da quelli riportati in elenco, la ditta dovrà redigere una nuova richiesta.

| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|--------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 12 di 13 |



Allegato 2 Flow Chart



| Titolo Documento | Data | Revisione | Pagina |
|--|----------------|-----------|--------------|
| Procedura Operativa Contratti d'opera con specialist che prestano attività nei blocchi operatori | 03 giugno 2014 | 02 | Pag 13 di 13 |